



Atto di Indirizzo n. 8
Inviata via email

Ai Coordinatori Regionali LILT

Ai Presidenti
delle Associazioni Provinciali/Metropolitane LILT

Loro Sedi

NS

Oggetto: Collaborazione LILT - UNIUD.

Si comunica, per opportuna e doverosa conoscenza, che è stato sottoscritto l'allegato accordo di collaborazione tra la LILT e l'Università di Udine per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la prevenzione oncologica.

Si trasmette in allegato il relativo Comunicato Stampa.

Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione
Rag. Davide Rubinace

Il Presidente
Prof. Francesco Schittulli

Accordo di Collaborazione

Tra

L'Università degli Studi di Udine (di seguito nominata UNIUD), con sede e domicilio fiscale in via Palladio 8, 33100 Udine, CF 80014550307 e P.IVA 01071600306, rappresentata dal Rettore prof. Roberto PINTON nato a Padova il 14.02.1956 per comunicazioni indirizzo pec amce@postacert.uniud.it

e

la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede legale in Roma, Via A. Torlonia n.15, CF 80118410580 (di seguito denominata LILT), nella persona del Prof. Francesco Schittulli, nato a Gravina il 21 aprile 1946, nella sua qualità di Presidente, per comunicazioni indirizzo pec sede.lilt@pec.it; di seguito per brevità definite, congiuntamente come le "Parti" o ciascuna, individualmente come "Parte"

premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, l'Università degli Studi di Udine promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli;
- per la realizzazione dei propri obiettivi l'Università degli Studi di Udine sviluppa la ricerca scientifica, svolge attività didattiche e sperimentali, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti terzi, sia pubblici che privati;
- ai sensi dell'art. 54 del Regolamento di Amministrazione finanza e

contabilità, l'Università degli Studi di Udine quale istituzione dotata di personalità giuridica ha capacità contrattuale e può stipulare convenzioni e contratti, tipici e atipici;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018 dell'Università degli Studi di Udine definisce i limiti di oggetto e di valore e le competenze per l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni;

- che la LILT, Ente pubblico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute, ha come compito istituzionale principale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita. La LILT, in particolare, da 100 anni promuove e diffonde su tutto il territorio nazionale – in collaborazione con le più importanti organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in campo oncologico – i vari aspetti della prevenzione, primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza del cancro), secondaria (concernente visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori), terziaria (prendersi cura delle problematiche del percorso di vita di chi abbia vissuto l'esperienza del cancro e dei suoi familiari). L'assetto organizzativo della LILT – con sede centrale in Roma quale Ente Nazionale – risulta capillarmente esteso su tutto il territorio nazionale attraverso le 106 Associazioni Provinciali tra le quali quella di Udine, che sarà referente del presente accordo per conto della LILT con le figure del Coordinatore Regionale e del Presidente provinciale;

- che per il conseguimento di tali attività istituzionali, la LILT promuove ed attua una pluralità di servizi, ed in particolare:

- cura iniziative di corretta informazione e educazione alla

		prevenzione oncologica, per il tramite anche di scuole e luoghi di
		lavoro;
		○ cura la formazione e l'aggiornamento del personale medico socio-
		sanitario e dei volontari;
		○ cura la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti
		sociali alle attività della LILT;
		○ cura studi, innovazione e ricerca in campo oncologico, attraverso
		borse di studio e progetti di ricerca;
		○ cura le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-
		socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare;
		○ cura la realizzazione di alcune Campagne Nazionali di
		sensibilizzazione per la corretta informazione e l'educazione
		sanitaria, rivolta alle persone ed agli organismi pubblici,
		convenzionati e privati, che operano nell'ambito sociosanitario e
		ambientale. Con riferimento alle citate campagne nazionali,
		quattro sono quelle di particolare rilievo, che da sempre sono
		state oggetto del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
		Ministri, del Ministero della Salute e di altri Enti di carattere
		nazionale: Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica,
		Giornata Mondiale Senza Tabacco, Nastro Rosa: mese della
		prevenzione del tumore al seno e Percorso Azzurro dedicato alle
		patologie tumorali di interesse maschile.
		● che è interesse comune delle Parti porre in essere forme di collaborazione
		istituzionale tese a promuovere comuni iniziative nei settori di rispettiva
		competenza.;

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Con la presente scrittura le Parti, nel quadro delle rispettive competenze:

- intendono contribuire alla realizzazione di programmi, progetti ed iniziative finalizzate a promuovere la prevenzione di patologie oncologiche, orientando in senso positivo gli stili di vita, con il fine di ridurre l'incidenza dei tumori e di migliorare la qualità della vita, anche a seguito della patologia tumorale;
- condividono l'obiettivo di definire e promuovere programmi di educazione alla salute, anche attraverso eventi culturali e campagne di informazione e comunicazione, realizzazione di materiale didattico e strumenti divulgativi, sensibilizzazione dei media e partecipazione a convegni;
- intendono sviluppare specifiche azioni, mettendo in rete sistemi, competenze e responsabilità diverse, con l'obiettivo di instillare sin dall'Università la cultura della prevenzione primaria – secondaria e terziaria nelle nuove generazioni, anche attraverso la promozione di eventi formativi e di progetti/bandi, oltre a corsi di master universitario di primo e secondo livello, per i quali la LILT garantisce il proprio patrocinio.

Tali attività saranno regolamentate da specifici accordi attuativi, come definiti

al successivo articolo 3, che definiranno in modo più puntuale gli argomenti, i contenuti e i rispettivi obblighi.

Articolo 3 - Accordi attuativi

Ciascun accordo sarà composto da specifiche linee di attività, contestualizzate secondo i contenuti della presente convenzione. Per ciascuna linea saranno indicati:

- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- l'oggetto, i contenuti, la natura e le modalità delle azioni da porre in essere;
- i rispettivi impegni e compiti delle Parti;
- le risorse umane e strumentali che ciascuna Parte impiegherà o comunque renderà a tal fine disponibili;
- i referenti tecnico-scientifici di ogni Parte coinvolta;
- gli aspetti relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative;
- le eventuali tempistiche di realizzazione;
- le eventuali modalità di utilizzo dei risultati e forme di tutela della proprietà intellettuale, in conformità a quanto previsto all'art. 8;
- gli strumenti di valutazione dell'efficacia dei progetti e la loro ricaduta in funzione degli obiettivi e degli indicatori individuati.

Articolo 4 Impegni delle parti

Le Parti, compatibilmente con le esigenze connesse alle altre attività istituzionalmente svolte, mettono a disposizione le competenze scientifico-tecniche di cui dispongono, necessarie per lo svolgimento delle attività concordate. Tale impegno sarà puntualmente formalizzato negli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3.

Il presente accordo non prevede impegni economici per le parti. Eventuali impegni economici per specifiche attività verranno regolamentati all'interno degli accordi attuativi.

Articolo 5 Personale ed accessi

L'attività svolta dal personale di ogni Parte non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte. Esso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.

Ogni Parte sarà responsabile:

- del pagamento degli oneri retributivi e contributivi del proprio personale coinvolto nelle attività convenzionali, esonerando l'altra Parte dalla corresponsione di eventuali compensi in merito;
- della copertura assicurativa del proprio personale per infortuni e responsabilità civile, valevole anche per le attività convenzionalmente svolte da tale personale presso la sede dell'altra Parte.

Il personale coinvolto sarà autorizzato ad accedere alle sedi di svolgimento delle attività, di una Parte o dell'altra, previa autorizzazione dal responsabile delle attività convenzionalmente previsto, indicato dalla stessa; tale personale sarà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi durante la permanenza presso la Parte ospitante.

Articolo 6 – Salute e sicurezza in ambiente di lavoro

Il personale di ciascuna Parte che, in virtù della presente convenzione, debba recarsi presso i locali dell'altra Parte è tenuto al rispetto delle norme di sicurezza ivi presenti, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena

attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rischi, infortuni, igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di ciascuna Parte sarà assicurata dal proprio medico competente.

Alla Parte ospitante spetta l'attuazione degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro nei confronti del personale a vario titolo ospitato per l'espletamento delle attività previste nell'ambito della presente convenzione.

Il personale ospitato è tenuto all'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti presso la Parte ospitante e non potrà utilizzare alcuna attrezzatura presente, se non dopo aver ricevuto autorizzazione del responsabile della struttura stessa.

I servizi di prevenzione e protezione delle Parti si coordinano al fine di evitare sovrapposizione di funzioni e duplicazioni delle visite mediche.

Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti all'occorrenza.

Articolo 7 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali scambiate nell'ambito della presente convenzione. È facoltà delle Parti disciplinare più adeguatamente gli obblighi di riservatezza a cui devono assoggettarsi in separati specifici accordi, o direttamente nei contratti attuativi che saranno stipulati in sua esecuzione.

Le informazioni di natura riservata dovranno essere trattate come tali dalle Parti per un periodo di anni successivi alla scadenza convenzionale. Sono escluse da tale obbligo quelle informazioni che siano già note alle Parti, o siano

di pubblico dominio, o siano trasmesse da terzi aventi diritto e senza obbligo di riservatezza.

Le Parti si rendono garanti che il personale destinato da ciascuna all'esecuzione della presente convenzione mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dall'altra Parte.

Articolo 8 – Segni distintivi

È vietata, in qualsiasi sede, l'utilizzazione congiunta dei rispettivi segni distintivi (denominazione, marchio-logotipo ecc.) senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.

Articolo 9 – Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici delle attività convenzionalmente previste sono:

- per l'Università degli Studi di Udine, il prof Fabio Puglisi (Dipartimento di Area Medica);
- per la LILT, la Prof.ssa Bruna Scaggiante, componente Comitato Tecnico Scientifico della LILT.

Ciascuna Parte dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte l'eventuale variazione del proprio responsabile scientifico.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della

convezione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: <https://www.lilt.it/privacy> e <https://www.uniud.it/it/it/pagine-speciali/guida/privacy>.

Articolo 11 – Durata, rinnovo, modifiche

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e durerà 3 anni. All'approssimarsi della scadenza le Parti, sussistendo l'interesse alla prosecuzione della collaborazione, potranno accordarsi per il rinnovo da effettuarsi tramite accordo scritto, ottenute le approvazioni interne rispettivamente necessarie.

La modalità prevista per il rinnovo troverà applicazione anche nel caso di eventuali modifiche che le Parti ritenessero opportuno apportare alla convenzione stessa.

Articolo 12 – Recesso

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante PEC con un preavviso di 90 giorni. In ogni caso la parte recedente si impegna a portare a termine eventuali attività già concordate e non ancora concluse.

Articolo 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro competente in via esclusiva

è quello del Tribunale di Udine.

Articolo 14 – Sottoscrizione e oneri fiscali

La presente convenzione:

- sarà sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- sarà bollata fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, sull'unico originale elettronico, dall'Università di Udine, autorizzazione Agenzia delle entrate N. 59443/2015 del 23/06/2015
- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Data

Firme